

Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Comunale di SOLOPACA

Al SINDACO del Comune di SOLOPACA

e, per conoscenza:

Ai Signori ASSESSORI (*eventualmente interessati*) del Comune di SOLOPACA

Al SEGRETARIO del Comune di SOLOPACA

OGGETTO: "INTERROGAZIONE"

Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il sottoscritto consigliere, **Achille ABBAMONDI**, presenta formalmente per iscritto, al :

-Signor **SINDACO** di Solopaca

La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo nella forma di :

"INTERROGAZIONE"

All'uopo, espressamente si richiede:

-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una **risposta in forma SCRITTA**;

- che sia della presente istanza che della relativa risposta sia data lettura in Consiglio Comunale .

PREMESSA:

Che questa Amministrazione presenti un evidente deficit di **TRASPARENZA** è cosa , ormai risaputa ed assodata .

Al riguardo, ricordo a me stesso che, solo a seguito di una mia interrogazione datata 25/09/2008, questa Amministrazione ha posto in essere alcuni atti, almeno in teoria (*perché in pratica ancora non è accaduto nulla*) con i quali si è cercato di ottemperare alle disposizioni di legge del Ministero della Funzione Pubblica in tema di **PUBBLICITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** relativi agli incarichi di CONSULENZE ESTERNE affidati da questa Amministrazione così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 nonché dalle relative circolari ministeriali applicative. (*in merito ricordo al Signor Sindaco che, nella sua risposta scritta datata 24/10/2008 –Prot. nr. 8173- si era impegnato a far pubblicare nell'Anagrafe delle Prestazioni l'elenco degli INCARICHI e le CONSULENZE conferite negli anni 2006-2007 unitamente a quelli del 1° Semestre 2008, entro il 31/12/2008. Ebbene, di tutto quanto Ella formalmente si era impegnato a garantire, ad eccezione della mera nomina di un Responsabile del Procedimento, alla data odierna ancora non si è visto nulla sul sito dell'Anagrafe delle Prestazioni .*)

Rimanendo sul tema della attuazione della **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**, con la presente interrogazione, non posso non fare riferimento ad uno strumento principale attraverso il quale è data la facoltà ad ogni Comune di perseguire tale **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** e mi riferisco al **SITO INTERNET ISTITUZIONALE** del nostro Comune.

Dire che il nostro attuale sito è "risibile", credetemi significa fare un complimento. Basterebbe, infatti, confrontarlo con gli altri siti dei Comuni, anche campani, per notare come, anche in questo caso, siamo il fanalino di coda tra i tanti Comuni d'Italia (almeno che non si voglia guardare a chi sta peggio di noi invece che tendere , come si dovrebbe, al meglio che vi è in circolazione).

E pensare che, almeno fino a qualche anno fa, seppur tra evidenti arretratezze, avevamo come pochi uno strumento web, sicuramente pioneristico che faceva del sito predisposto dall'ASMENET, che pure non essendo implementato nelle sue applicazioni, forniva con l'applicazione **"Una telecamera Web dal tuo Comune"** un servizio che ci invidiavano in tanti e che, adesso, lo stesso Comune capoluogo di Benevento, pubblicizza su recenti quotidiani, come una assoluta novità e che ha addirittura intenzione di implementare, per trasmettere nel mondo le bellezze di Benevento. (*ma forse è pur vero che noi , da Solopaca, avevamo poco da pubblicizzare, se non il perdurante e desolante stato di degrado e desolazione del nostro centro*)

Il sito, infatti, anche quello che da pochi mesi è stato rinnovato nella grafica, sembra esserci tanto per esserci. Non riesce a dare alcun servizio ed alcuna informazione od utilità ai cittadini che provassero ad accedervi.

Non vi è traccia di alcuna attività Consiliare (**Delibere di C.C.**) come di quella della Giunta (**Delibere di G.C.**) figuriamoci poi se volessimo trovare traccia di qualche attività Dirigenziale, attraverso le **Determine** assunte dai nostri Dirigenti di Settore.

Ma, da sognatore quale sono, mi illudo che forse, entro il termine della Consiliatura, si riesca ad avere almeno su queste tematiche la equiparazione agli altri Comuni più virtuosi.

Sono, dunque, consapevole che questa Maggioranza, ha sempre poco tollerato ogni sorta di controllo sui propri atti di gestione, ma ci risulta, ed è ormai un fatto notorio, che comunque, all'abbisogna, chi è preposto ad alcune verifiche sa bene come acquisirli.

Per conto mio, perdurando lo stato di inerzia relativamente alla pubblicità degli atti sopra menzionati, comunico formalmente che, tra breve, sarò io stesso col mio personale sito web: www.achilleabbamondi.it a sopperire a tale deficit di informazione archiviando e mettendo a disposizione di tutti l'enorme mole di Delibere e di Determine che fino ad ora ho avuto modo di acquisire nel corso del mio mandato di Consigliere Comunale.

Pur tuttavia, consapevole che quello che per voi oggi sarebbe solo una "opportuna" e "lodevole" facoltà, non posso chiedervi di renderlo obbligatorio. Però, così come ho già fatto in tema di **PUBBLICITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** relativi agli incarichi di **CONSULENZE ESTERNE** affidati da questa Amministrazione (così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 attraverso la sopra citata interrogazione) posso invece, chiedere e pretendere che questa Amministrazione adempia compiutamente ed efficacemente a tutto quanto previsto dalla vigente normativa.

Mi riferisco al fatto che questa Amministrazione, attraverso il proprio Sito ufficiale, **non ha dato piena attuazione alla trasparenza amministrativa di cui alla LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009** -*"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*- **che, all'art. 21, comma 1**, in tema di *Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale*, **impone che** : "... Ciascuna delle pubbliche amministrazioni**ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunalinonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.**"..... (**Vds. Allegato nr. 1**)

I dati da pubblicare devono essere elaborati ed aggiornati secondo le direttive della **circolare n. 3 del 2009** del Dipartimento della Funzione Pubblica, (**Vds. Allegato nr. 2**) con l'obiettivo di rendere omogenee le informazioni richieste alle amministrazioni dalla nuova legge. All'uopo, mi permetto di allegare anche le FAQ relative alla attuazione della Legge e della circolare richiamata. (**Vds. Allegato nr. 3**)

Per tutto quanto sopra :

CHIEDE al SINDACO

in via prioritaria :

- 1. DI DARE CONCRETE DISPOSIZIONI PER UNA PIENA ED EFFICACE ATTUAZIONE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009.**

ed inoltre chiede :

- 2. PER QUALE MOTIVO, PUR AVENDO A DISPOSIZIONE UN VALIDO SITO INTERNET NON LO SI IMPLEMENTA E NON SI SFRUTTANO TUTTE LE POTENZIALITA' DEL SITO STESSO ?**
- 3. A QUALE DIRIGENTE DI SETTORE ED A QUALE RISORSA UMANA E PROFESSIONALE QUESTA AMMINISTRAZIONE RITIENE DI DOVER AFFIDARE LA GESTIONE, LA IMPLEMENTAZIONE E L' AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DEL NOSTRO COMUNE?**
- 4. PER QUALE MOTIVO E' STATA INATTIVATA, DA PIU' UN ANNO LA WEB CAMERA CHE TANTO SUCCESSO RISCUOTEVA SOPRATTUTTO TRA I NOSTRI CONCITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ED IN ALTRE ZONE D'ITALIA, RENDENDOLI DI FATTO PIU' VICINI ALLA ORIGINARIA COMUNITA' DI ORIGINE ?**

Solopaca (Bn), lì 13 Maggio 2010

F.to
Il Consigliere Comunale
Achille ABBAMONDI

**Stralcio della
Legge 18 giugno 2009, n. 69**

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

Art. 21.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.**

2. Al comma **52-*bis*** dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) **obbligo**, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, **di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito**».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0032060 P-

del 17/07/2009



4083113

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 03/09

Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” – Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale – Prime indicazioni operative.

PREMESSA

La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, entrata in vigore il 4 luglio 2009, contiene, tra gli altri provvedimenti, il piano industriale della pubblica amministrazione. Le norme del Capo III introducono disposizioni volte a favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e l'eliminazione degli sprechi attraverso misure che riguardano anche la pubblicità dei dati relativi alla dirigenza pubblica ed ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

In particolare, l'art. 21, comma 1, della legge, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, obbliga le amministrazioni a pubblicare, sui siti Internet di ciascun ente od organismo, i *curricula vitae* dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti e i rispettivi recapiti, oltre alle informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Al fine di consentire a tutte le Amministrazioni di dare rapida e completa applicazione alle misure di trasparenza e pubblicità sopra indicate, si ritiene opportuno, sentito, altresì, anche il Garante per la protezione dei dati personali, fornire alcune indicazioni operative atte a facilitare l'individuazione dei dati che devono essere resi pubblici e le più idonee modalità con cui effettuare la pubblicazione stessa sui siti internet di ciascun ente.

1. Dati relativi ai dirigenti

L'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede l'obbligo “*di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali...*”.

Al riguardo, si precisa che la disposizione fa riferimento a tutti i dirigenti, anche di livello apicale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed ai segretari comunali e provinciali di livello A, B e C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- Retribuzioni annuali dei dirigenti

Oggetto di pubblicazione saranno i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti annualmente dal dirigente, secondo le voci retributive specificate nei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto e nel contratto individuale stipulato dal dirigente medesimo con l'Amministrazione di servizio. Dovranno, pertanto, essere pubblicati sia gli emolumenti afferenti il trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria, secondo le voci specificate nell'allegato schema e comunque ricomprese nel contratto individuale di lavoro.

- Curricula vitae

Le Amministrazioni dovranno avere cura di mettere a disposizione sul sito internet i dati curriculari di tutti i dirigenti in servizio, titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca.

Il CV dovrà essere compilato, e periodicamente aggiornato, a cura dell'interessato. Alla presente circolare è allegato il modello da utilizzare per la compilazione del *curriculum*. Tale modello sarà, inoltre, reperibile e scaricabile, ovvero compilabile *on line*, dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.

Si raccomanda di riportare nel CV esclusivamente informazioni pertinenti rispetto all'incarico svolto dal dirigente. Prima della pubblicazione *on line*, le Amministrazioni avranno cura di verificare che le informazioni contenute nei CV, che devono essere espone in forma sintetica, siano coerenti e non eccedenti in relazione alle esigenze della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

- Indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici

I siti internet dovranno, inoltre, contenere i riferimenti telefonici e di posta elettronica degli uffici dirigenziali, nonché gli indirizzi istituzionali della posta elettronica dei dirigenti.

- Modalità di pubblicazione online

Le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione devono essere pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentire modificazioni da parte di utenti della rete.

2. Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale

La disposizione dell'art. 21 ha, altresì, stabilito l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale "*i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale*".

La norma - che si inserisce nel quadro generale dei provvedimenti e delle iniziative assunte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per il contrasto dell'assenteismo dei dipendenti e per l'incentivazione della produttività degli uffici pubblici - intende rendere disponibili, in forma aggregata, le informazioni relative alle assenze ed alle presenze del personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni, consentendo, attraverso tali dati, di monitorarne e migliorarne la produttività.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A tale riguardo, si precisa, pertanto, che le Amministrazioni in indirizzo dovranno pubblicare per ogni ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale:

- i dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, individuate rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente);

- il dato relativo alla presenza dovrà emergere dal rapporto percentuale tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente) e il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento.

3. Modalità della pubblicazione

La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza e di presenza del personale dovrà essere effettuata con cadenza mensile.

Le Amministrazioni avranno, inoltre, cura di aggiornare, ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali, i dati sulle retribuzioni ed i recapiti dei dirigenti.

Al fine di ottemperare pienamente al dettato legislativo, è necessario che i dati siano facilmente reperibili ed accessibili sul sito internet istituzionale. La modalità preferibile è, pertanto, quella di evidenziare sull'*home page* del sito una apposita sezione, adeguatamente segnalata ed, eventualmente, individuata attraverso un "nome" significativo (al riguardo, a titolo esemplificativo, si richiama il sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, www.funzionepubblica.it, dove è presente la sezione "Operazione Trasparenza", che contiene molti dei dati indicati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

La pubblicazione sul sito internet dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il corrente mese di luglio 2009.

Per permettere la standardizzazione dei dati e consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica di effettuare il monitoraggio sul corretto adempimento delle disposizioni dell'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009, si chiede, infine, a tutte le Amministrazioni in indirizzo di utilizzare le procedure di invio dati reperibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.it/dirigenti2009> .

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta

FAQ – LEGGE 18 GIUGNO 2009

1) QUANDO E' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69?

E' entrata in vigore il 4 luglio 2009

2) ENTRO QUALE TERMINE SI DEVE DARE ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI DELL'ART. 21, COMMA 1?

La legge n. 69/2009 è immediatamente percettiva dal momento dell'entrata in vigore. Ai fini degli adempimenti indicati dall'art. 21, comma 1, la circolare n. 3/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dispone che la pubblicazione dei dati sul sito internet delle amministrazioni debba *“avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il corrente mese di luglio 2009”*

FAQ - RACCOLTA DATI CURRICULUM VITAE E RETRIBUZIONI

3) COSA PREVEDE L'ART 21 COMMA 1?

L'art. 21, comma 1, obbliga le Amministrazioni a pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae, le retribuzioni, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti

4) QUAL'E' LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

La procedura può essere consultata nella guida on-line presente sul sito

5) CHI E' IL DESTINATARIO?

Tutti i Dirigenti, anche di livello apicale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed i Segretari comunali e provinciali di livello A, B e C.

6) QUALI SONO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE?

Le Amministrazioni interessate dal provvedimento sono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300”* (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001)

7) SONO INTERESSATE ALLA RILEVAZIONE ANCHE LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?

No

8) NELLA RILEVAZIONE SONO COMPRESI ANCHE I DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO?

Si

9) QUALI VOCI RETRIBUTIVE DEVONO ESSERE PUBBLICATE?

Devono essere pubblicate le retribuzioni annuali lorde, secondo le voci specificate nei CCNL e nel contratto individuale di lavoro

FAQ - TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE

10) QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DA PUBBLICARE NEL SITO INTERNET RELATIVI ALLE ASSENZE DEL PERSONALE?

I tassi di assenza e di presenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale.

11) COME SI CALCOLANO I DATI DI ASSENZA IN PERCENTUALE?

Si calcolano con le giornate lavorative effettive mensili, moltiplicandole per le unità di personale (compreso il dirigente), ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative va sottratto il totale delle giornate di assenza.

Il risultato saranno le giornate di presenza.

Sarà quindi possibile calcolare ed ottenere la percentuale delle giornate di assenza..

Es. ipotizzando 20gg lavorativi nel mese di riferimento e 5 unità di personale, 40 gg di assenza cumulativi, si avrà:

$20 \times 5 = 100$ (tot. cum. giornate lavorative)

$100 - 40 = 60$ (giornate di presenza) pari al 40% (percentuale giornate di assenza)

12) QUALI SONO I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE?

Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale dell'ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale (ivi comprese le eventuali assenze del dirigente)

13) A PARTIRE DA CHE DATA VA CALCOLATO IL TASSO DI ASSENZA?

A partire da luglio 2009

14) CON QUALE CADENZA DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE E ALLE PRESENZE?

I dati relativi alle assenze e alle presenze dovranno essere pubblicati con cadenza mensile

15) VANNO CONSIDERATE ANCHE LE ASSENZE AD ORE ?

I tre permessi retribuiti non sono da recupero ma sono considerati come assenze

16) VANNO INDICATE ANCHE LE ASSENZE NON RETRIBUITE?

Si

17) L'ASSENZA PER RECUPERO ORE DI STRAORDINARIO VA CONSIDERATA?

No, non si tratta di assenza, bensì di recupero di ore lavorative prestate e non retribuite dall'Amministrazione

Nuove FAQ (Circolare n. 5 del 12/10/09)

ARGOMENTO – AMBITO DI RIFERIMENTO

18) A QUALI SOGGETTI SI RIFERISCE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI?

L'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009 impone l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle sole qualifiche dirigenziali. Si tratta, pertanto, dei dati curriculari, retributivi e dei recapiti istituzionali di tutti i dirigenti in servizio presso le amministrazioni, ivi inclusi i titolari di contratti a tempo determinato e gli incaricati di funzioni di staff, di studio, di ricerca, ispettive, ecc., e dei segretari comunali e provinciali.

L'obbligo di legge non riguarda i soggetti non incaricati di funzioni dirigenziali come, ad esempio, i titolari di posizioni organizzative.

ARGOMENTO - RETRIBUZIONI DIRIGENTI

19) INDIVIDUAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI ANNUALI DEI DIRIGENTI

L'adempimento si riferisce esclusivamente ai dati della retribuzione prevista nel contratto collettivo e nel contratto individuale di lavoro. Le voci stipendiali da considerare sono quelle elencate in ciascun CCNL (stipendio tabellare, posizione parte fissa, posizione parte variabile, retribuzione di risultato). La voce "Altro" comprende le poste del trattamento economico definito contrattualmente che non rientrano nelle precedenti voci (esempio indennità accessorie di un determinato incarico o comparto).

L'obbligo di pubblicazione non riguarda, quindi, i dati reddituali esposti nelle dichiarazioni fiscali da ciascun dirigente. Di conseguenza, non devono essere pubblicati i dati relativi ad eventuali arretrati stipendiali percepiti nell'anno, né i dati relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, istituzionali e non istituzionali, relativi, ad esempio, ad attività di docenza, partecipazione a commissioni o attività intramoenia dei medici dipendenti del SSN.

ARGOMENTO - PUBBLICAZIONE DATI DEI SEGRETARI COMUNALI

20) COME SI DEVONO COMPORTRARE I COMUNI IN CONVENZIONE?

- I dati curriculari e retributivi del segretario comunale sono pubblicati dal solo comune capofila.
- L'altro, o gli altri enti convenzionati per il servizio di segreteria riporteranno un importo uguale a zero alla voce "retribuzione del segretario comunale", specificando che i relativi dati sono reperibili sul sito del comune capofila.
- I tassi di assenza e di presenza del personale devono essere pubblicati da tutti i comuni in convenzione.

ARGOMENTO – PUBBLICAZIONE TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE

21) DI CHI È LA COMPETENZA DI PUBBLICAZIONE NELLA TABELLA ASSENZE E PRESENZE IN CASO DI PERSONALE COMANDATO, PERSONALE DISTACCATO E PERSONALE ASSEGNATO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DI CONVENZIONE?

La competenza è dell'amministrazione in capo alla quale è posta la gestione amministrativa del personale comandato, distaccato od assegnato in base a convenzione.

22) COME SI INDIVIDUA L'UNITA' ORGANIZZATIVA?

La pubblicazione dei tassi di assenza e di presenza del personale riguarda ciascun ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale, al cui vertice, cioè, è preposto un dirigente.

23) QUALI PERMESSI VANNO CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLE ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE?

Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale dell'ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale (ivi comprese le eventuali assenze del dirigente).

RECUPERO COMPENSATIVO O BANCA ORE

Non costituisce assenza, in quanto si tratta di recupero di ore lavoro già prestate in precedenza.

PERMESSO PERSONALE

Non è da considerarsi quale assenza perché deve essere recuperato nello stesso giorno o al massimo nell'arco dello stesso mese in cui se ne è fruito.

PERMESSO RETRIBUITO

Viene conteggiato tra le assenze qualora sia fruito per l'intero orario lavorativo giornaliero.

ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Non rilevano ai fini del computo dei tassi di assenza/presenza.

ARGOMENTO - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

24) COME SI EFFETTUA LA PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM?

Ogni amministrazione deve pubblicare i dati dei dirigenti oggetto dell'adempimento richiesto dall'art. 21 della legge n. 69/2009 sul proprio sito internet istituzionale. La pubblicazione, cui deve essere dato un titolo di immediata percezione (come, ad esempio, "Operazione Trasparenza") deve essere fatta sull'home page, ovvero deve essere facilmente rintracciabile attraverso un apposito link.. I dati pubblicati non devono essere inviati al Dipartimento della funzione pubblica. L'amministrazione potrà dare comunicazione, via e-mail, al Dipartimento dell'avvenuta pubblicazione.

25) IL DIRIGENTE DEVE AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DEI SUOI DATI?

No. Tale adempimento non è discrezionale ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale l'amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del dirigente.

26) CI SONO SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA ALLA NORMA?

L'art. 21 della legge n. 69/2009 non prevede specifiche sanzioni per la mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi ivi previsti. Il comportamento inadempiente sarà, comunque, valutabile alla stregua dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione.

Al riguardo, si evidenzia che la normativa è stata recentemente integrata dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, entrato in vigore il 16 novembre 2009, che all'art. 11, comma 8, lett. f) e g) ha previsto specifici obblighi di pubblicazione il cui mancato adempimento è sanzionabile, ai sensi del comma 9, con il *"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*.

ARGOMENTO – ALTRO

27) DEVONO ESSERE PUBBLICATI I DATI RETRIBUTIVI E CURRICULARI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, PREFETTIZIA E DELLA MAGISTRATURA TITOLARE DI INCARICHI DIRIGENZIALI?

Come titolari di incarichi dirigenziali anche tali funzionari sono tenuti alla pubblicazione del curriculum vitae e della retribuzione annua lorda sul sito istituzionale della propria amministrazione.